

AZIENDA USL UMBRIA n. 1  
Registrazione contratti  
N. 223 del 26/09/23



**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI  
DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE IN PERCORSO DI TUTELA  
PER GLI AMBITI TERRITORIALI DEI DISTRETTI DELL'AZIENDA  
USL UMBRIA N. 1**

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 26 (ventisei) del mese di SETTEMBRE nella sede legale dell'Azienda USL Umbria n. 1, in Perugia  
Via G. Guerra n. 21

**TRA**

Il Dott. Enrico Martelli, nato a Messina il 26/02/1958 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse dell'Azienda USL Umbria 1, di seguito nel presente atto chiamata semplicemente Azienda, Cod. Fisc. e Partita IVA 01499590550, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale f.f.

**E**

il Dott. Francesco Sbriccoli - cod. fiscale: SBR FNC 65H15 D653Z - nato a Foligno il 15/06/1965 e residente a Perugia - Via RAGAZZI DEL 199 N.8 AC ~~Centrale Umbra n. 17/a~~, in qualità di Direttore Generale della Casa di Cura "CLINICA LAMI S.p.A." con sede e domicilio fiscale in Perugia - Via Solatia n. 3 - Partita IVA 01517840540, di seguito nel presente atto chiamata semplicemente struttura

**PREMESSO**

- Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 8 bis comma 1, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi di assistenza di cui all'art.1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli

Una firma manoscritta in blu, probabilmente quella del Dott. Francesco Sbriccoli, che si trova in basso a destra della pagina.

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;

- Che con D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono stati approvati i nuovi LEA;

- Che la Regione Umbria:

> Con Legge regionale 9.04.2015, n. 11 recante "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali" rispettivamente agli articoli 92 e 118 ha disciplinato le modalità di "Remunerazione degli erogatori di prestazioni sanitarie" e di rilascio dell'"Accreditamento istituzionale";

> Con Regolamento regionale del 2.09 2018, n.10 ha disciplinato la materia dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private;

> Con D.G.R. n. 1419 del 30.12.2022 ha approvato il Disciplinare per la composizione ed il funzionamento del C.RE.VA (Comitato Regionale di Valutazione istituito con D.G.R. n. 606 del 30.06.2021);

> Con specifiche linee guida, ex ultimis adottate con D.G.R. n. 184 del 22 febbraio 2023 recante "Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario regionale per l'anno 2023" ha delegato le Aziende alla definizione degli accordi con le strutture che erogano prestazioni sanitarie regolate da tariffari regionali secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti nel medesimo provvedimento;

8

- Che con D.G.R. n. 184/2023 ha, altresì, approvato gli indirizzi ed i criteri per la stipula degli accordi contrattuali tra le Aziende USL e gli erogatori di prestazioni sia pubblici che privati, di cui all'allegato 1) al medesimo provvedimento;
- Che con D.G.R. n. 184/2023 ha, inoltre, stabilito che le Aziende territoriali, nel definire tali accordi dovranno tener conto delle attuali prestazioni inserite nei percorsi di tutela al fine del loro recupero complessivo nel corso del primo semestre 2023;
- Che con D.G.R. n. 437 del 26 aprile 2023, recante "Piano operativo straordinario di recupero delle liste di attesa e recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico programmato", sancito dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni nella seduta del 9 luglio 2020" ha approvato l'Allegato 1) "Piano operativo straordinario di recupero delle liste di attesa";
- Che con D.G.R. n. 437/2023 ha stabilito, tra l'altro, che il finanziamento aggiuntivo, ex art. 4 comma 9-octies del Decreto Legge n. 198/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023, per l'anno 2023, che ammonta, per la Regione Umbria, a complessivi € 5.357.355,61, cui si sommano eventuali residui presenti nei bilanci aziendali per il mancato utilizzo dei fondi stanziati negli anni precedenti, venga utilizzato per il recupero, entro il mese di luglio 2023, delle prestazioni attualmente inserite nei percorsi di tutela e degli interventi chirurgici in liste di attesa;

> Che con D.G.R. n. 437/2023 ha, altresì, demandato l'attuazione delle azioni previste dal "Piano operativo straordinario di recupero delle liste di attesa" alle Aziende Sanitarie ed a PuntoZero Scarl;

- Che l'Azienda USL Umbria n. 1 con PEC prot. n.104140 del 10.05.2023 ha trasmesso alla Regione Umbria - Direzione Regionale Salute e Welfare, il Piano straordinario di recupero delle liste di attesa in attuazione della D.G.R. n. 437/2023 con la definizione del volume effettivo delle prestazioni da destinare alle strutture private accreditate;

- Che il "Piano operativo straordinario di recupero delle liste di attesa" - Allegato 1) D.G.R. n. 437/2023 - al punto 3 "Evasione di tutte le prestazioni inserite allo stato attuale nei PDT" prevede specifiche azioni da intraprendere per l'utilizzo delle risorse aggiuntive, tra cui la sottoscrizione di accordi con le strutture private accreditate, convenzionate e convenzionabili presenti nel territorio di competenza di ciascuna Azienda USL, previa pubblicazione di specifico Avviso di Manifestazione di interesse;

- Che, come da disposizione della Regione Umbria, la data per fissare un appuntamento delle prestazioni offerte non può oltrepassare il 31 luglio 2023, potendo essere erogata anche successivamente ma in ogni caso non oltre il tempo previsto dalla classe RAO;

- Che la Regione Umbria con nota pec acquisita agli atti con prot. n. 0085131 dell'11 maggio 2023, nel prendere atto dei piani straordinari di recupero delle prestazioni ambulatoriali in PDT trasmessi dalle Aziende Sanitarie Territoriali, ha riconosciuto all'Azienda USL Umbria n. 1 l'importo complessivo pari ad € 2.366.879,71 da destinare al recupero all'interno dell'Azienda ed all'acquisto da privato accreditato;



- Che l'“Avviso di Manifestazione di Interesse – Piano operativo straordinario di recupero delle liste di attesa – D.G.R. n. 437/2023” è stato pubblicato sul sito web aziendale in data 10/05/2023 con scadenza per la presentazione delle istanze, pena esclusione, fissata alle ore 24:00 del 25 maggio 2023;
- Che la “Manifestazione di Interesse” è rivolta all’individuazione di soggetti privati accreditati con i quali sottoscrivere accordi contrattuali per l'acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in Percorso di Tutela e ricomprese nei LEA, per gli ambiti territoriali dei Distretti dell’Azienda USL Umbria n.1 (Distretti di Perugia, Assisi, Trasimeno, Media Valle del Tevere, Alto Tevere, Alto Chiascio);
- Che le offerte presentate in esito all’Avviso di Manifestazione di Interesse sono state oggetto di valutazione e verifiche, come riportato nella Delibera n. 688 del 5 giugno 2023;
- Che la Struttura “Casa di Cura CLINICA LAMI S.p.A.” ha presentato domanda di partecipazione all’Avviso di Manifestazione di Interesse per l’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di Esami Ecografici per gli ambiti territoriali dei Distretti di Perugia, Assisi, Trasimeno e Media Valle del Tevere per un volume complessivo di n. 475 prestazioni;
- Che la Struttura, in base all’art. 8-quater del D. Lgs. 502/92, risulta accreditata per le attività indicate in premessa ai sensi della D.G.R. n. 631/2022 e confermato dalla Regione Umbria con nota acquisita agli atti prot. n. 102712 del 8/06/2023;
- Che la domanda di partecipazione all’Avviso di Manifestazione di Interesse presentata dalla Struttura è stata valutata positivamente e, in ragione del possesso dei requisiti di accreditamento, la Struttura è autorizzata ad erogare le prestazioni elencate al successivo art. 2.

- Che con Delibera del Direttore Generale n. 688 del 5 giugno 2023 si è stabilito di procedere alla stipula dell'accordo contrattuale con la Struttura per l'acquisizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in Percorso di Tutela e ricomprese nei LEA, a favore degli assistiti residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL Umbria 1, in linea con quanto definito dall'Avviso di Manifestazione di Interesse;
- Che con nota acquisita agli atti prot. n. 0102883/2023 la "Casa di Cura Clinica Lami" ha formalmente accettato l'assegnazione del volume di prestazioni e finanziario assegnato con la Delibera n. 688/2023 (Allegato n. 1)
- Che con Delibera del Direttore Generale n. 887 del 13 luglio 2023 è stato approvato l'esito della manifestazione di interesse relativamente alle offerte ricevute in merito al cosiddetto "pacchetto combinato" (prestazioni di gastroenterologia + prestazioni di radiologia) ed approvata la griglia delle prestazioni ancora disponibili e da assegnare alle Strutture che hanno partecipato alla Manifestazione di interesse del 10 maggio 2023;
- Che con Delibera del Direttore Generale n. 923 del 26 luglio 2023 è stato approvato l'esito della presentazione delle offerte pervenute a seguito della D.D.G. n. 887/2023 soprarichiamata e conseguentemente assegnato il relativo volume di prestazioni e finanziario alla "Casa di Cura Clinica Lami" (prestazioni ancora disponibili);
- Che con nota agli atti prot. n. 0135137/2023 è stata integrata, alla "Casa di Cura Clinica Lami", l'assegnazione del volume di prestazioni e finanziario assegnato con la Delibera n. 887/2023 relativamente all'offerta presentata per le prestazioni "ancora disponibili" (Allegato n.2);



- Che sono stati acquisiti agli atti sia la certificazione di regolarità contributiva DURC INPS/INAIL che la certificazione di regolarità contributiva ENPAM di cui all'art.1, comma 39 della L. n. 243/2004.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai sopra richiamati criteri:

#### **ART. 1**

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo contrattuale.

#### **ART. 2 – OGGETTO**

L'Azienda con il presente atto si avvale della Struttura "CLINICA LAMI S.p.A." di seguito indicato come Struttura, per l'acquisizione, a favore degli assistiti residenti negli ambiti territoriali dei Distretti dell'Azienda, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale in Percorso di Tutela, ricomprese nei LEA come dettagliate nella D.D.G. n. 688/2023 e nella D.D.G. n. 923/2023 come espressamente riportato agli allegati n. 1 e n. 2, di cui alle voci del tariffario approvato con D.G.R. n. 911 del 5 agosto 2011, come aggiornato con D.G.R. n. 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i.. In particolare, in forza delle disposizioni contenute nell'Avviso di Manifestazione di interesse e delle clausole del presente contratto, la Struttura si impegna:

1. Ad erogare tutte le prestazioni indicate nelle tabelle di cui agli allegati n. 1 e n. 2;
2. Le prestazioni andranno tutte prenotate entro il 31/07/2023 ed erogate entro il termine massimo previsto per ciascuna classe RAO di appartenenza;
3. A consegnare i referti delle prestazioni effettuate entro il termine di 10 giorni dall'esecuzione delle stesse;



4. Nel caso in cui la Struttura non esegua o esegua parzialmente le prestazioni assegnate, l'Azienda si riserva la facoltà di recesso immediato da qualsiasi rapporto contrattuale con la Struttura, previa contestazione da effettuarsi nei termini di cui all'art. 17.

### **ART. 3 – AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI**

Si da preliminarmente atto che la Struttura, in base all'art. 8-quater del D. Lgs. 502/92, risulta accreditata per le attività indicate in premessa ai sensi della D.G.R. n. 631/2022 e confermato dalla Regione Umbria con nota acquisita agli atti prot. n. 102712/2023.

Tale requisito, posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della Manifestazione di Interesse, deve permanere per tutta la durata del presente accordo contrattuale.

Nel caso in cui l'accredito dovesse venire a scadenza senza il prescritto rinnovo nei termini previsti, l'Azienda procederà all'interruzione del presente accordo; l'accredito istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente.

La Struttura si impegna a comunicare ogni e qualsiasi variazione concernente l'autorizzazione medesima e/o l'accredito.

La Struttura si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo.

In particolare la Struttura precisa che il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate ai



pazienti è il Dott. Stefano Cusco in qualità di Direttore Sanitario della Casa di Cura.

#### ART. 4 – VOLUME DELLE PRESTAZIONI

In esecuzione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dalla Struttura privata medesima mentre, per la definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Pertanto, in considerazione del finanziamento regionale per il recupero delle prestazioni attualmente inserite nei percorsi di tutela e dell'esito dell'Avviso di Manifestazione di Interesse, il tetto di spesa sino al termine del 31.07.2023, strettamente correlato con il piano straordinario delle liste di attesa di cui alla D.G.R. n. 437/2023 per il quale tutte le prestazioni inserite nei Percorsi Di Tutela (PDT) devono avere un appuntamento per la prestazione entro il 31.07.2023, è pari ad € 3.722,08 al netto di sconti e ticket, per l'acquisizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale in Percorso di Tutela di cui al precedente art. 2, in favore dei residenti nel territorio aziendale.

Il tetto di spesa complessivo sopra indicato è vincolante, mentre le quote di budget per raggruppamenti di attività, all'interno del tetto di spesa, possono essere rideterminate in relazione alle reali esigenze assistenziali in PDT.

La Struttura provvede alla gestione del volume finanziario di competenza per l'effettuazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale in Percorso di Tutela



assegnate dal “Referente delle liste di attesa dell’Azienda USL Umbria n. 1”, secondo quanto disposto con D.G.R. n. 437/2023.

La Struttura nel caso di percorso di tutela opera al pari delle strutture pubbliche gestendo la lista degli utenti inseriti che gli viene assegnata dall’Azienda, contatta l’utente e programma l’appuntamento nelle agende specificatamente dedicate, entro la scadenza stabilita dalla Regione Umbria.

L’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo sarà monitorata per valutare la corretta applicazione delle regole, il consumo reale del budget complessivo messo a disposizione e del budget mensile consumato dalla Struttura.

#### **ART. 5 – TARIFFE**

Le prestazioni erogate vengono remunerate in base al tariffario vigente, di cui alla D.G.R. Umbria n. 1698 del 29.12.2011 e s. m. e i., avente ad oggetto “Aggiornamento nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla D.G.R. n. 911 del 5 agosto 2011”.

Sulle tariffe previste dal nomenclatore tariffario regionale vigente per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, viene applicato uno sconto del 2% di cui alla Legge finanziaria n. 296/2006.

Le quote di compartecipazione previste a carico dei cittadini che fruiscono delle prestazioni (ticket relativo alle prestazioni erogate) vengono rimosse esclusivamente presso la Struttura e vengono trattenute dalla stessa a titolo di anticipazione sul pagamento dovuto dall’Azienda.

#### **ART. 6 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

L’accesso alle prestazioni di cui all’art. 2 è subordinato alla richiesta redatta dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta sul modulario unico del

S.S.N. “prescrizione proposta” o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate.

Ove sia necessario avvalersi del mezzo di contrasto, tale necessità dovrà essere indicata chiaramente nell’impegnativa dal medico richiedente e corredata con l’apposizione, nella ricetta medesima, della fustella autoadesiva o del bollino cartografico recante il codice della confezione. In mancanza di tale indicazione il costo del predetto mezzo di contrasto non potrà essere riconosciuto.

È compito della Struttura assicurare la conservazione della tracciabilità dei mezzi di contrasto utilizzati e del consenso informato.

Le prestazioni devono essere effettuate nel rispetto della scadenza stabilita dalla Regione Umbria.

L’elenco delle prestazioni in PDT assegnate alla struttura sarà trasmesso dalla mail aziendale [referente.listediattesa@uslumbria1.it](mailto:referente.listediattesa@uslumbria1.it) al referente liste di attesa comunicato dalla struttura.

La programmazione degli appuntamenti per le prestazioni in PDT assegnate dall’Azienda deve essere gestita dalla Struttura tramite il sistema CUP.

La Struttura si impegna ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente e, attraverso la procedura CUP, ad alimentare il tracciato record flusso di mobilità C.

La Struttura contraente si impegna, inoltre, a rilasciare gratuitamente agli utenti i referti e le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate ed i relativi periodi.

La Struttura curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando eventuali anomalie all’U.O.C. Risorse umane - Trattamento Giuridico ed Economico Personale Dipendente e Convenzionato”, competente per la gestione dell’accordo contrattuale. In caso di

mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda si riserva, in sede di liquidazione, di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

#### **ART. 7 – PERSONALE**

Il personale medico ed il resto del personale che opera nella Struttura per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato nell'elenco dell'organico del personale, da inviare all'Azienda. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la data di nascita, la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto. Il Responsabile per la Struttura è il Dott. Stefano Cusco.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. È fatto comunque obbligo alla Struttura di comunicare a questa Azienda, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea.

La Struttura deve garantire le prestazioni richieste con i medici specialisti nella disciplina di riferimento, identificabili mediante timbro e firma sul referto. Vale ovviamente anche la firma digitale acquisita a sistema.

Il medico specialista deve essere presente durante tutta l'esecuzione della prestazione, deve raccogliere il consenso specifico, dare l'informativa esaustiva al paziente e stendere il referto attenendosi scrupolosamente al quesito/dubbio diagnostico indicato dal medico prescrittore. In particolare l'esecuzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, che necessitano anche di personale del comparto sanitario, devono essere garantite con la presenza attiva del medico specialista presente nella Struttura e dedicato esclusivamente all'erogazione della



prestazione medesima, di contro la prestazione non può essere erogata con la sola presenza del personale del comparto sanitario.

La Struttura deve soddisfare tutti i criteri relativi al personale previsti, anche in tema di incompatibilità, stabiliti nei contratti di lavoro e nelle normative vigenti in materia.

L'Azienda si riserva la possibilità di effettuare ulteriori eventuali verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati dalla Struttura per il presente accordo, in particolare in ordine alla posizione del personale operante nella medesima struttura.

#### **ART. 8 – INCOMPATIBILITA' E LIMITI**

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interesse con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende USL, degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. La Struttura, nel rispetto della Legge n. 412/1991 e s. m. i., art. 4 comma 7, e ai sensi dell'art.1, comma 5 e comma 19, L.23.12.96 n. 662, deve documentare lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, comprese quelle stabilite dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 e dal Piano Nazionale e Aziendale Anticorruzione per il personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.



La Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile e provvede a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nella struttura dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi. Della verifica viene data comunicazione all'Azienda. In ogni caso, nella sede della Struttura o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al primo capoverso del presente articolo. La Struttura dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

La Struttura si impegna altresì a non far operare presso la propria sede e negli spazi compresi quelli di accettazione e di attesa dove si erogano prestazioni per conto del SSR in virtù del rapporto contrattuale in essere, professionisti dipendenti delle Aziende Sanitarie del SSR, sia che operino in regime di libera professione intramuraria con autorizzazione agli spazi allargati, sia che operino in regime di libera professione extramoenia.

#### **ART. 9 – LIQUIDAZIONI COMPETENZE**

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili, al netto dei ticket, sono effettuati entro 60 gg dal ricevimento delle fatture emesse dalla Struttura, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica UF9FAJ

Le fatture elettroniche transiteranno tramite il sistema NSO e dovranno essere emesse successivamente alla ricezione dell'Ordine di pagamento" inviato dall'Azienda tramite piattaforma dedicata.

La contabilità deve essere inviata entro il 10° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate.

La contabilità deve indicare i seguenti elementi:

- Codice impegnativa, nome, cognome e codice fiscale dell'utente;
- Codice nomenclatore, descrizione, numero delle prestazioni effettuate e importo fatturato;
- Totale importo ricetta, importo ticket (se dovuto);
- Importo totale delle prestazioni con relativo ticket (se dovuto);
- Numero complessivo delle prestazioni effettuate con riferimento a ciascun codice, sconti applicati;
- Ulteriori riepiloghi secondo apposite indicazioni dettate dalla stessa Azienda.

In riferimento alle singole fatture devono essere trasmesse le relative impegnative o promemoria cartacei delle prestazioni dematerializzate complete di tutti i dati degli utenti e lavorate secondo le disposizioni regionali e/o aziendali, sul retro delle quali dovrà essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione.

Qualora si dovessero riscontrare discordanze sulla tipologia di prestazioni fatturate dalla Struttura, rispetto alla prescrizione medica e/o comunque non supportate dalla specifica descrittiva del "Codice Prestazione" del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente, l'Azienda non provvederà alla liquidazione delle medesime che verranno sottoposte all'esame della Direzione Sanitaria Aziendale. Acquisito il



parere sanitario, redatto, se necessario, anche previo contraddittorio, le eventuali prestazioni riconosciute verranno liquidate nella prima fatturazione utile.

In relazione alla gestione del flusso "C", l'Azienda provvede ad effettuare l'estrazione, dalla procedura CUP, delle prestazioni erogate, sulla base del tracciato record stabilito dalla Regione Umbria nel Disciplinare tecnico per la compensazione della mobilità sanitaria.

La Struttura si impegna altresì ad effettuare regolarmente ed alle scadenze indicate la trasmissione dei dati con le modalità richieste dal Ministero Economia e Finanze relativamente al monitoraggio della spesa sanitaria, di cui all'art. 50 – comma 5 del D.L 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in L. n. 326 del 24/11/2003.

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente attraverso il portale Aziendale a ciò dedicato (sistema per la gestione del flusso "C"), la specifica delle prestazioni erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione nel "Disciplinare tecnico per la compensazione della mobilità sanitaria".

L'Azienda, ai fini della economia degli adempimenti propri e delle Strutture e della rispondenza delle elaborazioni al tracciato regionale, fornisce gratuitamente alla Struttura il proprio programma di controllo-gestione flussi informativi specialistica ambulatoriale in modo che preliminarmente la Struttura possa verificare la rispondenza del proprio elaborato trimestrale rispetto alle prescrizioni vigenti. La struttura si farà direttamente carico della eventuale installazione e manutenzione del programma.

La Struttura si impegna, altresì ad effettuare regolarmente ed alle scadenze indicate la trasmissione dei dati al Ministero Economia e Finanze, con le modalità e le tempistiche richieste, per il monitoraggio della spesa sanitaria (di cui all'art. 50,



comma 5, del D. L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nelle L. 24 novembre 2003, n. 326) ed inviare copia della ricevuta dell'avvenuto invio a questa Azienda tramite posta certificata.

La Struttura deve garantire il debito informativo anche per i flussi di governo e per il flusso delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al Decreto del Ministero della Salute 22 aprile 2014, così come previsto dalla normativa di riferimento.

La Struttura deve garantire il rispetto delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittiva stabilite dalla normativa vigente.

La mancata o inesatta trasmissione di tutto quanto sopra indicato darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.17.

In ordine ai termini di pagamento ed alla misura degli eventuali interessi moratori, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La Struttura si impegna a sanare le anomalie riguardanti la rendicontazione e la fatturazione, segnalate dall'Azienda, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione; la liquidazione degli importi già fatturati, in tali casi, viene sospesa fino alla regolarizzazione.

#### **ART. 10 – CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'**

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale e, in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, compresa la corretta e regolare manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.



I locali per l'accoglienza e gli ambienti di diagnostica/ambulatori devono essere rispondenti alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

La Struttura deve certificare che le prestazioni erogate sono effettuate con la tecnologia indicata nel modello Ministeriale STS 14 e questo deve risultare nel RIS/PACS e/o nei flussi informativi. La Struttura non è autorizzata ad erogare prestazioni in convenzione utilizzando tecnologie non rispondenti a quelle indicate nella domanda di partecipazione all'Avviso di Manifestazione di Interesse. Non saranno riconosciute prestazioni per le quali si dovesse verificare l'erogazione in difformità a quanto stabilito con il presente articolo.

Gli specialisti della Struttura devono garantire la validazione della concordanza RAO delle prestazioni erogate al fine di consentire la valutazione sull'appropriatezza anche in termini di tempistica delle prestazioni medesime.

#### **ART. 11 – ASSICURAZIONE**

La Struttura deve garantire il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimali adeguati, esonerando l'Azienda da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo contrattuale, adeguandosi alle prescrizioni di cui all'art.10 della Legge 8 marzo 2017 n.24.

#### **ART. 12 – CARTA DEI SERVIZI**

La Struttura deve adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" e dello "Schema generale

di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari”, emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19.5.95.

Di detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell’art. 32, comma 1, D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia all’Azienda.

#### **ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA’**

La Struttura dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
- il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

Eventuali periodi di sospensione o chiusura che si dovessero rendere necessari per qualsiasi motivazione improvvisa devono essere immediatamente comunicati all’Azienda.

#### **ART. 14 – TUTELA DELL’UTENTE E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE**

La Struttura si impegna a pubblicizzare, dandone adeguata informazione all’utenza ed all’Azienda, come prescritto dalla Carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell’espletamento dell’attività per conto del S.S.N. A tal fine la Struttura si impegna a tenere un apposito punto di informazione ed a riconoscere il diritto alla tutela dell’utente in rapporto a quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003 e s. m. e i. e dal vigente Regolamento EU 679/2016 (GDPR).

#### **ART. 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**



Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 e s. m. e i. e dal vigente Regolamento EU 679/2016 (GDPR), le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente accordo, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione di tutti gli adempimenti di legge.

Le parti si impegnano a sottoscrivere l'addendum in allegato (All. n. 3), parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, in cui vengono definiti gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg.EU 679/2016(GDPR).

L'Azienda USL Umbria n. 1 comunica alla Struttura, che dichiara di prenderne conoscenza, le informazioni di cui all'art. 13 GDPR disponibili all'indirizzo <https://www.uslumbria1.it/per-il-cittadino/privacy>

#### **ART. 16 – SUPPORTI INFORMATICI**

La Struttura si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o da questa Azienda, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le direttive stabilite dall'Azienda stessa.

#### **ART. 17 – INADEMPIENZE**

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R. assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Azienda, valutate le eventuali controdeduzioni e, comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

a) -o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;

b) - o procedere alla risoluzione del contratto ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In ogni caso l'accordo contrattuale potrà essere risolto per accertata carenza o per il venir meno dei requisiti di cui alla normativa autorizzativa o di quelli previsti dalle disposizioni legislative di carattere generale individuati dalla normativa nazionale e regionale, in tema di igiene, prevenzione, agibilità dei locali, sicurezza degli impianti o richiesti ai fini del contratto a prestazione e dell'accreditamento istituzionale, nonché per l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dall'Azienda – dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati all'art. 6.

#### **ART. 18 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Struttura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s. m. e i. ed alla Determina della AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

I pagamenti a favore della Struttura per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dalla Struttura stessa.

Il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.

#### **ART. 19 - CODICE ETICO**



Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda (reperibile all'indirizzo:

<https://www.uslumbria1.it/ammtrasparente/disposizioni-general/atti-general/>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità (All. n. 4), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

#### **ART. 20 – DURATA.**

Il presente contratto ha durata fino al termine ultimo di erogazione delle prestazioni prenotate entro il 31/07/2023 (e comunque non oltre il 30/09/2023), salvo diverse indicazioni che dovessero intervenire dalla Regione, ed è strettamente correlato con il piano straordinario delle liste di attesa di cui alla D.G.R. n. 437/2023 per il quale tutte le prestazioni inserite nei Percorsi Di Tutela (PDT) devono avere un appuntamento per la prestazione entro il 31.07.2023 o anticipata, in relazione alla data di scadenza o mancato rinnovo o sospensione dell'accreditamento istituzionale, salvo rilascio di nuova certificazione da parte dei competenti uffici regionali.

Ogni variazione al presente contratto, è concordata tra le Parti, fatte salve eventuali modifiche normative nazionali/ regionali e organizzative che dovessero intervenire in materia.

#### **ART. 21 – COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE**



Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

#### **ART. 22 – REGISTRAZIONE E SPESE**

Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale somma sono poste a carico della Struttura sottoscrivente.

#### **ART. 23 – NORMA FINALE**

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni e/o integrazioni qualora dovessero intervenire ulteriori specifiche disposizioni a livello nazionale e/o regionale in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Struttura

Il Legale Rappresentante

(Dott. Francesco Sbriccoli)

l'Azienda USL Umbria n. 1

Il Direttore Generale f.f.

(Dott. Enrico Martelli)

Il Presidio contraente dichiara di accettare espressamente gli art n. 4-5-8- 9-11-17-19 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Per la Struttura

Il Legale Rappresentante

(Dott. Francesco Sbriccoli)

## ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONA



Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di “Specialistica ambulatoriale in percorso di tutela per gli ambiti territoriali dei Distretti” tra l’Azienda USL Umbria n. 1, di seguito altresì denominato “*Titolare*” e la “Casa di Cura Clinica Lami S.p.A.” di seguito altresì denominato “*Responsabile*”, definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a “*Responsabile*” del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche “*Regolamento UE*”), per tutta la durata del contratto.

1. L’Azienda USL Umbria n. 1 ricorre alla “Casa di Cura Clinica Lami S.p.A.” in quanto questa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dall’Azienda USL Umbria n. 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
2. Il “*Responsabile*” è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all’addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il “*Responsabile*” tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il “*Responsabile*” garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
5. Il “*Responsabile*” si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, sicurezza, l’integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati tabella 3 ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il “*Responsabile*” non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.



7. Il “*Responsabile*” si impegna a non ricorrere a un altro responsabile “*Sub-responsabile*” senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il “*Responsabile*” del trattamento si impegna ad informare il “*Titolare*” del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al “*Titolare*” del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il “*Responsabile*” ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del “*Titolare*” del trattamento, il “*Sub-responsabile*” del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il “*Sub-responsabile*” del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il “*Responsabile*” conserva nei confronti dell'Azienda USL Umbria n. 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il “*Responsabile*” si impegna ad assistere il “*Titolare*” del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del “*Titolare*” del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il “*Responsabile*”, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:
  - 10.1. ad assistere il “*Titolare*” nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.
  - 10.2. ad assistere il “*Titolare*” nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del “*Responsabile*” e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.
  - 10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il “*Titolare*” di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni

documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al “Titolare” del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il “Titolare” ne viene a conoscenza; nel caso in cui il “Titolare” debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il “Responsabile” del trattamento supporterà il “Titolare” nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l’Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del “Responsabile” del trattamento e/o di suoi “Sub-Responsabili”;

10.4. ad assistere il “Titolare” al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il “Responsabile” del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al “Titolare” del trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il “Titolare” in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il “Titolare” nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

11. Il “Responsabile”, su scelta del “Titolare” del trattamento, si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Il “Responsabile” si impegna a mettere a disposizione del “Titolare” del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal “Titolare” del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

13. Il “Responsabile” informa immediatamente il “Titolare” del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.

14. Sarà obbligo del “Titolare” del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del “Responsabile” del

trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal "Responsabile" del trattamento.

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Pazienti/Utenti	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Perugia il .....26/09/2023.....


Il Titolare del Trattamento



Il Responsabile del Trattamento

Il Legale Rappresentante per la

"Casa di Cura Clinica Lami S.p.A."





**Oggetto:** Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria n. 1 ed il Presidio "Casa di Cura Clinica Lami S.p.A." per l'erogazione di prestazioni di "Esami Ecografici"

## **PATTO DI INTEGRITA'**

TRA

**I'AZIENDA USL UMBRIA 1**

E

**CASA DI CURA "CLINICA LAMI S.p.A."**

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria n. 1 e il Presidio "Casa di Cura Clinica Lami S.p.A." struttura accreditata ai sensi della D.G.R. 631/2022 e confermato dalla Regione Umbria con nota acquisita agli atti prot. n. 102712 del 8/06/2023, per l'attività di Presidio ambulatoriale (Esami Ecografici).

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria n. 1 ed il Presidio "Casa di Cura Clinica Lami S.p.A." di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del

presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il Presidio "Casa di Cura Clinica Lami S.p.A." si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria n. 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

Il Presidio "Casa di Cura Clinica Lami S.p.A." si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il Presidio "Casa di Cura Clinica Lami S.p.A." prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria n. 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato



2

in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- esclusione della possibilità per il Presidio "Casa di Cura Clinica Lami S.p.A." di stipulare accordi con l'Azienda USL Umbria n. 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

Il Presidio "Casa di Cura Clinica Lami S.p.A." si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda USL Umbria n. 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-general>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria n. 1 e il Presidio "Casa di Cura Clinica Lami S.p.A." viene eletto competente il Foro di Perugia.

Perugia, li .....26/09/2023

Per l'Azienda USL Umbria n. 1 –

Il Direttore Generale f.f.

(Dott. Enrico Martelli)



Per il Presidio "Casa di Cura Clinica Lami S.p.A." -

Il Legale rappresentate

( Dott. Francesco Sbriccoli. )




**USL**Umbria**1**
**Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1**
[www.uslumbria1.it](http://www.uslumbria1.it)
**Direzione Generale**

Via Guerra n. 17 - Perugia

Tel 075/5412003 – fax 075/5412004

[direzione@uslumbria1.it](mailto:direzione@uslumbria1.it)

Prot. 141/2023

 Al Direttore Casa di Cura  
 CLINICA LAMI S.p.A.  
 Via Solatia, 3  
 06121 - Perugia  
 P.E.C.: [clinicalami@pec.it](mailto:clinicalami@pec.it)

**Oggetto:** “Piano operativo straordinario di recupero delle liste di attesa” D.G.R. n. 437/2023 – Notifica esiti Manifestazione di Interesse.

La presente per comunicare che con Delibera n. 688 del 5 giugno 2023 recante “Piano operativo Straordinario di recupero delle Liste di Attesa- Recepimento D.G.R. n. 437 del 26 aprile 2023 – Approvazione esiti Manifestazione di Interesse e Provvedimenti conseguenti” si è disposto di riconoscere a codesta Spett.le Struttura, a fronte dell’offerta acquista a protocollo con n. 94691 del 25 maggio 2023 ed in applicazione dei criteri stabiliti dall’Avviso di Manifestazione di Interesse pubblicato in data 10 maggio 2023, le seguenti prestazioni in Percorso di Tutela:

Distretto	Radiologia					Neurologia	Oculistica	TOTALI
	RM	TC	Esami Ecografici	Esami Angiologici	Moc			
Assisano	0	0	2	0	0	0	0	2
Media Valle del Tevere	0	0	3	0	0	0	0	3
Perugino	0	0	34	0	0	0	0	34
Trasimeno	0	0	13	0	0	0	0	13
Alto Tevere	0	0	0	0	0	0	0	0
Alto Chiascio	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>

Elaborazione effettuata in base ai dati forniti dal Responsabile "Governare Clinico e Gestione delle Liste di Attesa"

Per l'erogazione delle prestazioni così come riportate nella precedente tabella, con la Delibera n. 688/2023 è stato altresì stabilito di riconoscere a codesta Spett.le Struttura un volume finanziario complessivo massimo pari ad € 2.485,00 al netto del ticket e dello sconto del 2% previsto dalla legge finanziaria n. 296/2006. Il volume finanziario massimo assegnato rappresenta il tetto di spesa entro il quale la Struttura è autorizzata ad erogare prestazioni in PDT; prestazioni eccedenti tale tetto non saranno riconosciute, salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire al riguardo.

Qualora codesta Spett.le Struttura intenda accettare la presente proposta Aziendale, è invitata a restituire la presente debitamente sottoscritta; sarà cura dei competenti uffici provvedere a contattarla per gli adempimenti conseguenti nonché per le indicazioni operative che saranno fornite a cura del Dirigente Responsabile "Governare Clinico e Gestione delle Liste di Attesa".

\*documento firmato digitalmente

**Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1**  
 tel. 075 54 11 - 075 85 091

 Sede Legale  
 06127 - Perugia Via Guerra 21/17

 (l.r. n.18/12.11.2012)  
 p.iva / c.f. 03301860544



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.uslumbria1.it

**Direzione Generale**

Via Guerra n. 17 - Perugia

Tel 075/5412003 – fax 075/5412004

[direzione@uslumbria1.it](mailto:direzione@uslumbria1.it)

Per le necessità riferite alla predisposizione e successiva stipula del relativo accordo contrattuale ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/92 si chiede di voler trasmettere, con cortese sollecitudine, la seguente documentazione e di voler restituire, debitamente compilate, le seguenti dichiarazioni:

1. Carta dei servizi;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai fini richiesta DURC (allegato n. 1);
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui dovranno essere riportati gli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche con l'Azienda USL Umbria n. 1 per le prestazioni oggetto del contratto, nonché le generalità (data, luogo di nascita e residenza) il codice fiscale e copia del di un documento di identità in corso di validità della/delle persona/e delegata/e ad operare su di esso, con indicazione di ruolo e poteri (art. 3, della Legge n. 136/2010 – tracciabilità flussi finanziari). Per tali informazioni potrà essere utilizzato il modello che si invia in allegato (allegato n. 2);
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai fini ENPAM (allegato n. 3);
5. Modello autocertificazione antimafia (allegato n. 5);

La presente ha valore di notifica della Delibera del Direttore Generale n. 688 del 5 giugno 2023 recante "Piano operativo Straordinario di recupero delle Liste di Attesa- Recepimento DGR n. 437 del 26 aprile 2023 – Approvazione esiti Manifestazione di interesse e Provvedimenti conseguenti", che si trasmette in allegato "Allegato A".

In attesa di acquisire quanto richiesto, si comunica che i competenti uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti al riguardo.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE f.f**

Dott. Enrico Martelli \*

Data \_\_\_\_\_

- 8 GIU 2023

Per accettazione:

Il Legale Rappresentante

Firma \_\_\_\_\_

"CASA DI CURA CLINICA LAMI" S.p.A

\*documento firmato digitalmente

**Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1**

tel. 075 54 11 - 075 85 091

Sede Legale

06127 - Perugia Via Guerra 21/17

(l.r. n.18/12.11.2012)

p.iva / c.f. 03301860544





Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1  
www.uslumbria1.it

**Direzione Generale**

Via Guerra n. 17 - Perugia

Tel 075/5412003 - fax 075/5412004

direzione@uslumbria1.it

Al Direttore Casa di Cura  
CLINICA LAMI S.p.A.  
Via Solatia, 3  
06121 - Perugia  
P.E.C.: [clinicalami@pec.it](mailto:clinicalami@pec.it)

**Oggetto:** "Piano operativo straordinario di recupero delle liste di attesa" D.G.R. n. 437/2023 - Notifica Delibera n. 923 del 26/07/2023.

La presente per comunicare che con Delibera del Direttore Generale n. 923 del 26 luglio 2023 recante "Delibera n. 887 del 13 luglio 2023: Determinazioni" si è disposto di riconoscere a codesta Spett.le Struttura, a fronte dell'offerta acquista a protocollo con n. 0129179 del 17 luglio 2023 ed in applicazione dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 437/2023, dall'Avviso di Manifestazione di Interesse pubblicato in data 10 maggio 2023, le prestazioni in Percorso di Tutela ancora disponibili:

Distretto	Radiologia					TOTALI
	RM	TC	Esami Ecografici	Esami Angiologici	Moc	
Assisano	—	—	3	—	—	3
Media Valle del Tevere	—	—	3	—	—	3
Perugino	—	—	16	—	—	16
Trasimeno	—	—	4	—	—	4
Alto Tevere	—	—	—	—	—	—
Alto Chiascio	—	—	—	—	—	—
<b>Totali</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>26</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>26</b>

Elaborazione effettuata in base ai dati forniti dal Responsabile "Governo Clinico e Gestione delle Liste di Attesa"

Per l'erogazione delle prestazioni così come riportate nella precedente tabella, con la Delibera n. 923/2023 è stato altresì stabilito di riconoscere a codesta Spett.le Struttura un volume finanziario massimo pari ad € 1.237,08 al netto del ticket e dello sconto del 2% previsto dalla legge finanziaria n. 296/2006 che si aggiunge a quello già attribuito con Delibera n. 688 del 5 giugno 2023. Il volume finanziario complessivo massimo € 3.722,08 (€ 2.485,00 + € 1.237,08), rappresenta il tetto di spesa entro il quale la Struttura è autorizzata ad erogare prestazioni in PDT; prestazioni eccedenti tale tetto non saranno riconosciute, salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire al riguardo.

Qualora codesta Spett.le Struttura intenda accettare la presente proposta Aziendale, è invitata a restituire la presente debitamente sottoscritta; sarà cura dei competenti uffici provvedere a contattarla per gli adempimenti conseguenti nonché per le indicazioni operative che saranno fornite a cura del Dirigente Responsabile "Governo Clinico e Gestione delle Liste di Attesa".

\*documento firmato digitalmente

**Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1**  
tel. 075 54 11 - 075 85 091

Sede Legale  
06127 - Perugia Via Guerra 21/17

(l.r. n.18/12/11,2012)  
p.iva / c.f. 03301860544



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.uslumbria1.it

**Direzione Generale**

Via Guerra n. 17 - Perugia

Tel 075/5412003 - fax 075/5412004

[direzione@uslumbria1.it](mailto:direzione@uslumbria1.it)

La presente ha valore di notifica della Delibera del Direttore Generale n. 923/2023 recante "Delibera n. 887 del 13 luglio 2023: Determinazioni" che si trasmette in allegato "Allegato A".

In attesa di acquisire quanto richiesto, si comunica che i competenti uffici sono a disposizione per eventuali chiarimenti al riguardo.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE GENERALE f.f**

Dott. Enrico Martelli \*

Data 04-08-2023

Per accettazione:

Il Legale Rappresentante *Enrico Martelli*

Firma 

**CASA DI CURA CLINICALIA S.p.A.**